



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XII / 2660

Seduta del 01/07/2024

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Franco Lucente

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE PER L'ANNO 2024 E 2025, AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 10 GIUGNO 2014

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Silvio Landonio

La Dirigente Silvia Maria Volpato



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

#### VISTI:

- il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto “Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” con particolare riguardo all'art. 44 “Sistema tariffario regionale” ed a quanto previsto nei seguenti commi del citato articolo:
  - c. 5 bis. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale e l'Autorità di Bacino lacuale di Iseo, Endine e Moro:
    - a) in caso di mancata definizione degli indicatori di qualità dei servizi di trasporto di cui all'articolo 26 del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)) per gli affidamenti in corso di validità, applicano la percentuale di adeguamento definita dalla Giunta regionale riferita alle tariffe di collegamento tra bacini;
    - b) per l'adeguamento delle tariffe dei titoli di viaggio integrati di bacino, ove applicabile, attribuiscono agli indicatori di qualità e quantità una pesatura in base al volume di servizio espletato nel bacino di competenza (treni\*km e vetture\*km) su base annua in riferimento all'anno precedente;
  - c. 5 ter. Gli enti partecipanti all'Assemblea indetta dagli Enti di cui al comma 5 bis che, in virtù della somma delle quote di partecipazione hanno espresso voto negativo, determinando l'assunzione di una deliberazione di mancato o parziale adeguamento tariffario, devono contestualmente garantire l'integrale copertura economica e finanziaria di tutti i servizi interessati, secondo criteri definiti dagli enti stessi di cui al comma 5 bis, per l'intero periodo di vigenza dell'affidamento in corso in cui si producono gli effetti del voto espresso, con riferimento al mancato o parziale adeguamento delle tariffe dei suddetti servizi.';
- il Regolamento regionale del 10 giugno 2014 n. 4 “Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 L.R. 6/2012)”, di seguito chiamato “Regolamento” ed in particolare quanto previsto da:
  - art. 26, relativo alle modalità di adeguamento e arrotondamento delle tariffe di competenza di Regione Lombardia e degli altri Enti Regolatori;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- art. 31, c. 5 e 6, in merito alla validità e rimborso dei titoli di viaggio a seguito di un adeguamento delle tariffe;
- art. 36, c. 5 relativamente ai sistemi tariffari in uso fino all'introduzione degli STIBM e all'impossibilità di variarne le caratteristiche se non per favorire l'implementazione del Regolamento;
- art. 39, in merito all'applicazione anticipata degli STIBM;
- art. 41, c. 3 in merito all'aumento straordinario dei titoli TIR;
- Allegato A) relativo all'algoritmo per il calcolo dell'adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

#### **RICHIAMATI:**

- la D.G.R. n. XII/611 del 10/07/2023 "Determinazioni in merito all'adeguamento delle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2023, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4 del 10 giugno 2014";
- la D.G.R. n. XII/800 del 31/07/2023 "Determinazioni in merito ai parametri per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2024 ai sensi del Regolamento Regionale n. 4 del 10 giugno 2014";
- il decreto della Direzione Generale Trasporti e Mobilità n. 2284 del 08/02/2024 "Avvio della rilevazione dei dati riferiti all'annualità 2023 nell'ambito della sezione - Monitoraggio servizi tpl- del sistema informativo Tplombardia";
- il decreto della Presidenza n. 16684 del 27/10/2023 "FEC 11/2023 - Approvazione degli atti inerenti lo svolgimento della procedura ...per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica inerente ...indagine di customer satisfaction sul trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia necessaria per l'adeguamento annuale delle tariffe del tpl...", che ha individuato la società CSA Research per l'effettuare l'indagine di customer satisfaction del trasporto pubblico in Lombardia;

#### **CONSIDERATO che:**

- la società CSA Research ha provveduto ad effettuare le rilevazioni per l'indagine di customer satisfaction del trasporto pubblico in Lombardia nelle giornate feriali nel periodo compreso tra 1 marzo ed il 31 marzo 2024 e a consegnarne i risultati a Regione Lombardia con nota protocollo K2.2024.6623 del 15 maggio 2024;
- la D.G.R. n. XII/611/2023 ha stabilito la data del 14 aprile 2024 quale termine per il caricamento dei dati del servizio di tpl riferiti all'anno 2023 da parte



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

delle Aziende di trasporto e degli Enti competenti, rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi prestabiliti;

**PRESO ATTO** che in base a quanto stabilito dall'ISTAT, per il periodo intercorrente tra il mese di aprile 2023 e il mese di aprile 2024, la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi è pari al 2,05% mentre la variazione dello stesso indice per il settore trasporti è pari al 0,76 %. La media degli indici ISTAT (cosiddetto parametro  $\alpha$  previsto dal Regolamento) risulta quindi pari a 1,40%;

**DATO ATTO** degli esiti delle analisi sui dati di monitoraggio e sui dati della customer satisfaction che non hanno raggiunto tutti i valori target minimali di riferimento, determinando una decurtazione di  $\alpha/2$  per effetto dei calcoli dell'algoritmo previsto dal Regolamento regionale e dei parametri della D.G.R. n. XII/800/2023 definiti sia in relazione alla customer satisfaction del trasporto pubblico in Lombardia sia in relazione ai dati di monitoraggio del sistema informativo Tplombardia;

**RILEVATO** conseguentemente che la percentuale di adeguamento tariffario per l'anno 2024, calcolata ai sensi dell'algoritmo del Regolamento e della D.G.R. n. XII/800/2023 sulla base dei risultati degli indicatori di qualità e della customer satisfaction è pari a 0,175% sia per le tariffe STIL del vettore ferroviario sia per le altre tariffe del trasporto pubblico locale, come meglio dettagliato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che tale percentuale di adeguamento così prossima allo 0%, determina solo in casi limitati la variazione delle tariffe applicate, in sede di contraddittorio tra Regione, Trenord, i rappresentanti delle Associazioni del TPL ed i rappresentanti delle Agenzie del TPL, Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro in data 13 Giugno 2024, si è condiviso di proporre alla Giunta di rimandare l'applicazione dell'adeguamento 2024 all'analogo provvedimento del 2025 prevedendo di applicare la metodologia di contabilizzazione di cui allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VALUTATO** quindi di confermare i valori tariffari:

- del sistema tariffario STIL con riferimento al Servizio Ferroviario Regionale, contenuti nelle tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B) della D.G.R. n. 611/2023;
- massimi del biglietto ordinario dei STIBM, nonché le tariffe integrate regionali



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

(IVOL e IVOP), così come contenuti nelle tabelle 1, 4 e 5 nell'Allegato B) della D.G.R. n. 611/2023;

**VALUTATO** di stabilire che in sede di adozione del provvedimento di adeguamento delle tariffe 2025, la metodologia di capitalizzazione da adottare è definita nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DATO ATTO che**, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento gli Enti Regolatori:

- Agenzie per il TPL;
- Comuni Regolatori che finanziano esclusivamente con oneri a carico del proprio bilancio il proprio servizio di TPL di cui all'art. 6, comma 3, lettera f) della l.r. 6/2012;
- Autorità di Bacino lacuale di Iseo, Endine e Moro;

provvedono in autonomia agli adeguamenti dei titoli di rispettiva competenza e nel rispetto di quanto disposto dal REG CE n. 1370/2007;

**RICHIAMATO** che gli adeguamenti tariffari per l'anno 2024 di competenza degli Enti Regolatori in base alla DGR n. XII/800/2023 devono essere quantificati in base ad una delle seguenti disposizioni:

- a) calcolo della percentuale di adeguamento sulla base dei valori della frequenza delle corse e della puntualità del servizio definiti nell'Allegato A) della DGR 800/2023 alla voce "Adeguamento Tabelle TPL ed Enti Regolatori" e sulla base della verifica di altri parametri tra quanti elencati alla lett. b), comma 3 dell'art. 26 del Regolamento selezionati dalla competente Agenzia TPL con atto trasmesso a Regione *illo tempore*;
- b) applicazione della percentuale di adeguamento pari alla percentuale definita alla voce "Tabelle TPL ed Enti Regolatori" di cui allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per effetto della mancata ottemperanza alle disposizioni di cui alla precedente lettera a);

**RILEVATO** che la trasmissione da parte degli Enti competenti a Regione del provvedimento contenente i parametri di cui all'adeguamento delle tariffe di competenza è stato effettuato da parte di Agenzia del TPL di Brescia, da parte di Agenzia del TPL di Sondrio e da parte di Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro;

**CONSIDERATO** che i livelli tariffari sopra citati sono al lordo delle imposte e delle tasse in vigore e che l'aliquota IVA applicata ai titoli di viaggio è quella ridotta al 10%;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

**RITENUTO** opportuno, in caso di variazione dell'aliquota IVA da parte dello Stato, procedere, con successivo atto amministrativo, a rivedere i valori dei livelli tariffari sopra richiamati;

**PRESO ATTO** che le recenti indagini di customer satisfaction commissionate da Regione Lombardia hanno individuato i fattori di seguito riportati in ordine di priorità, in base alle preferenze espresse dall'utenza intervistata:

- frequenza delle corse (indice di rilevanza percepita 0,87);
- regolarità delle corse (inteso come rispetto del programma cui è associato indice di rilevanza percepita 0,72);
- puntualità del servizio (indice di rilevanza percepita 0,67);
- coincidenza dei mezzi (inteso come integrazione modale cui è associato indice di rilevanza percepita 0,37);

**CONSIDERATO** pertanto opportuno selezionare tali fattori come indicatori da utilizzare per l'adeguamento ordinario delle tariffe per l'anno 2025, con i valori obiettivo e di riferimento definiti nell'Allegato C) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CONSIDERATO**, altresì, che gli Enti Regolatori competenti ai sensi del Regolamento devono:

- a. adottare i rispettivi atti di competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2024 da applicare ai sistemi tariffari di competenza con modalità differenziate in base all'avvenuta adozione o meno degli indicatori di qualità con propri provvedimenti;
- b. limitatamente alle Agenzie per il TPL, definire i nuovi livelli tariffari del titolo mensile "lo viaggio – Trenocittà", applicando i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 1204/2010;
- c. in relazione al titolo "Trenocittà Monza", l'Agenzia per il bacino di mobilità di Milano-Monza-Pavia-Lodi, definisce la zona di Monza da acquistare unitamente alla zona MI4 dello STIBM Milano/Monza in coerenza con quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del Regolamento che disciplina i titoli integrati cumulativi STIL;
- d. definire i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", applicando i criteri stabiliti nella D.G.R. n. 1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;
- e. eventualmente individuare le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

- applicazione dell'adeguamento tariffario anche alla luce di quanto introdotto dal comma 5 ter dell'articolo 44 della legge regionale n.6/2012;
- f. individuare, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del Regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2025;
  - g. procedere alla comunicazione alla Regione dei provvedimenti adottati, ai sensi del Regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata;

**CONSIDERATA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e ss.mm.ii, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

**Valutate** e fatte proprie le predette considerazioni;

**All'unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di dare atto che la percentuale di adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale per l'anno 2024 risultante dall'applicazione dell'algoritmo di cui all'Allegato A del Regolamento Regionale n.4/2024 risulta pari a 0,175 % come dettagliato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire, in ragione delle motivazioni addotte nelle premesse di cui sopra, di non applicare per l'anno 2024 l'adeguamento delle tariffe del Sistema Tariffario Lineare (STIL) relative al servizio ferroviario e delle tariffe integrate IVOL e IVOP e di rinviare la contabilizzazione dell'adeguamento 2024 in occasione dell'adozione del provvedimento di adeguamento delle tariffe previsto per l'anno 2025 sulla base del metodo di capitalizzazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di confermare i valori tariffari:
  - del sistema tariffario STIL con riferimento al Servizio Ferroviario Regionale, contenuti nelle tabelle 2a, 2b, 3a e 3b dell'Allegato B) della D.G.R. n. 611/2023;
  - massimi del biglietto ordinario dei STIBM, nonché le tariffe integrate regionali IVOL e IVOP, così come contenuti nelle tabelle 1, 4 e 5





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

nell'Allegato B) della D.G.R. n. 611/2023;

4. in caso di variazione dell'aliquota IVA da parte dello Stato, di procedere, con successivo atto amministrativo, ad adeguare i livelli tariffari richiamati ai punti precedenti;
5. di individuare gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento tariffario anno 2025 da applicarsi unicamente ai valori deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del Regolamento, così come definiti nell'allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di stabilire che Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale dei Bacini di Brescia e di Sondrio e Autorità di Bacino lacuale di Iseo, Endine e Moro:
  - a. adottano gli atti di competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2024 da applicare ai sistemi tariffari di competenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, c. 5 del Regolamento e di quanto disposto dal REG CE n. 1370/2007;
  - b. limitatamente alle Agenzie per il TPL di Brescia e Sondrio, definiscano i nuovi livelli tariffari del titolo "lo viaggio – Trenocitta", applicando i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 1204/2010;
  - c. definiscano i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", applicando i criteri stabiliti nella D.G.R. n.1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;
  - d. eventualmente individuino le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario anche in applicazione di quanto previsto dal comma 5bis, art. 44 della l.r. 6/2012;
  - e. individuino, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del Regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2025. In caso contrario si applica quanto previsto dal comma 5 bis, art. 44 della l.r. 6/2012, lett. a);
  - f. procedano alla comunicazione alla Regione dei provvedimenti adottati, ai sensi del Regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata;
7. di stabilire che tutte le altre Agenzie per il TPL non citate al precedente





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

punto 6 e i Comuni Regolatori di cui all'art. 6, c. 3, lett. f) della l.r. 6/2012:

- a. adottino i rispettivi atti di competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2024 con percentuale pari a 0,175%;
  - b. limitatamente alle Agenzie per il TPL, definiscano i nuovi livelli tariffari del titolo "lo viaggio – Trenocitta", applicando i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 1204/2010;
  - c. limitatamente all'Agenzia per il TPL del Bacino di Milano-Monza-Pavia-Lodi, disciplini la zona acquistata unitamente alla zona MI4 dello STIBM Milano-Monza in relazione al titolo Trenocittà Monza;
  - d. definiscano i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", applicando i criteri stabiliti nella D.G.R. n.1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;
  - e. eventualmente individuino le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario anche in applicazione di quanto previsto dal comma 5bis dell'art. 44 della l.r. 6/2012;
  - f. individuino, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del Regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2025. Si applica quanto previsto dal comma 5bis, art. 44 della l.r. 6/2012;
  - g. procedano alla comunicazione alla Regione dei provvedimenti adottati, ai sensi del Regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata;
8. di stabilire che gli Enti competenti e le aziende di trasporto, in base alle disposizioni regionali che regolano il sistema di monitoraggio, forniscano alla Regione entro il 14 aprile 2025 i dati riferiti l'anno 2024 rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge